

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-6062 del 14/12/2020
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 27 - RICHIEDENTE: COMUNE DI PONTE DELL'OLIO - RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA SUB ALVEO DEL T NURE IN COMUNE DI PONTE DELL'OLIO (PC) LOC. "EX STABILIMENTO BOLIS" AD USO LAGHETTO PESCA AMATORIALE - PROC. PC05A0266/16RN01; SINADOC 29917/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6223 del 14/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno quattordici DICEMBRE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 27 – RICHIEDENTE: COMUNE DI PONTE DELL'OLIO
- RINNOVO CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE DA SUB ALVEO DEL T NURE IN COMUNE DI PONTE
DELL'OLIO (PC) LOC. “EX STABILIMENTO BOLIS” AD USO LAGHETTO
PESCA AMATORIALE - PROC. PC05A0266/16RN01– SINADOC 29917/2020

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;

DATO ATTO ALTRESÌ che:

- con atto n° 3438 del 13/03/2006 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini Trebbia-Nure della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PC05A0266) al Comune di Ponte dell'Olio, per la derivazione di acqua pubblica superficiale da sub alveo dal T. Nure, sponda destra, in comune di Ponte dell'Olio (PC) – Località “ex stabilimento Bolis”, con scadenza fissata al 31/12/2015 successivamente prorogata, ex art. 24 della L.R. n° 22/2015, al 30/06/2016;
- il sig. Capelli Sergio (C.F. CPL SRG 63E06 Z224J), in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Ponte dell'Olio (PC) – C.F. 00255060337, in data 30/06/2016, ha richiesto il rinnovo, senza varianti, della suddetta concessione, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi in Comune di Ponte dell'Olio (PC), Loc. “ex stabilimento Bolis”;
 - ubicazione del prelievo: foglio 20 mapp. 1124 su terreni di proprietà del comune;
 - destinazione della risorsa: “ricreativo: pesca amatoriale”;
 - portata massima e media di esercizio: non specificata perché il laghetto è in collegamento freatico con il sub alveo del T. Nure;
 - volume invaso: 35.000 m³;
- il sig. Alessandro Chiesa (C.F. CHS LSN 95P16 G535K) è successivamente subentrato quale Sindaco *pro-tempore* del Comune di Ponte dell'Olio;

CONSIDERATO che:

- la domanda presenta i requisiti di procedibilità ai sensi dell’art. 27 R.R. 41/2001;
- nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa nè condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

CONSIDERATO INOLTRE che, in applicazione di quanto disposto dagli artt. 9, 12 e 27 del R.R. n. 41/20001, dall'art. 7 del R-D. 1775/1933 e dall'Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po con la c.d. *“Direttiva Derivazioni”* (Deliberazione n.8/2015, aggiornata dalla Deliberazione n. 3/2017), il prelievo di cui trattasi rispetta, secondo le valutazioni compiute sulla base del “Metodo ERA” (di cui alla suddetta Direttiva), l'equilibrio del bilancio idrico in quanto ricadente nei casi di *“Attrazione”*, definiti dalla medesima Direttiva;

RITENUTO non applicabile il rispetto del DMV in quanto la derivazione non comporta un uso dissipativo della risorsa che permane naturalmente nel laghetto come affioramento della corrente di subalveo;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso “igienico e assimilati” di cui all'art. 152, comma 1 lett. f) della R n. 3/99”;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all'anno 2020;
- ha provveduto a versare in data 30/06/2016 le spese relative all'espletamento dell'istruttoria dell'istanza;

DATO ATTO INFINE che il Comune beneficia dell'esenzione dal pagamento di:

- deposito cauzionale ai sensi dell'art.8 della L.R. N° 2/2015;
- imposta di bollo, come previsto dalla Tabella -Allegato B- all'art.16 del D.P.R. 642/1972;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo della concessione codice pratica PC05A0266/16RN01;

DATO ATTO che sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa

1. **di rilasciare** al Comune di Ponte dell'Olio (PC) – C.F. 00255060337, fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale da sub-alveo del T. Nure, codice pratica PC05A0266/16RN01, ai sensi dell'art. 27 R.R. n.41/2001, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - ubicazione del prelievo: foglio 20 map. 1124 su terreni di proprietà del comune;
 - destinazione della risorsa: "ricreativo: pesca amatoriale";
 - portata massima e media di esercizio: non specificata perché il laghetto è in collegamento freatico con il sub alveo del T. Nure;
 - volume invaso: 35.000 m³;
 - corpo idrico interessato: T. Nure cod. 011100000000 5 ER;
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2025**;
3. **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/12/2020;
4. **di dare atto** che il canone dovuto per l'anno 2020 quantificato in 164,89 euro è già stato pagato;

5. **di dare, altresì, atto** che il Comune beneficia dell'esenzione dal pagamento di deposito cauzionale ai sensi dell'art.8 della L.R. N° 2/2015;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
8. **di rendere noto** che:
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di ARPAE;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ArpaE;
9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;
10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

**La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza**

dott.a Adalgisa Torselli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione di derivazione da acque pubbliche rilasciata al Comune di Ponte dell'Olio (PC) – C.F. 00255060337 (codice pratica PC05A0266/16RN01;).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1 L'opera di prelievo consiste in un laghetto di origine artificiale avente profondità massima di m 8,40 e una capacità d'invaso di 35.000 m³, realizzato a seguito di escavazione delle terrazze fluviale del T. Nure e in diretto contatto con la falda di sub alveo del corso d'acqua e con la falda sotterranea proveniente dall'acquifero denominato "Monte Santo", dalle quali viene alimentato;

2. Il laghetto è posto lungo la sponda destra del T. Nure in adiacenza del centro sportivo "Cementirosi" in loc. ex "Stabilimento BOLIS" nel comune di Ponte dell'Olio, su terreno catastalmente identificato al N.C.T. di detto Comune al foglio n. 20, map 1124;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso ricreativo per lo svolgimento di attività di pesca amatoriale;
2. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 011100000000 5 ER del T. Nure.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone dovuto per l'anno **2020** ammonta a euro 164, 89.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa.
3. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta Regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
4. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
5. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del

R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025**;
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in un punto visibile in ingresso al laghetto il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
2. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
3. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
4. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
5. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione della presa da sub alveo.
6. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
7. **Controllo della qualità delle acque utilizzate** - Il concessionario è tenuto, a sua cura e spese, ad adottare le eventuali misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

ARTICOLO 7 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della

direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 8 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della LR 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Chiesa Alessandro (c.f. CHS LSN 95P16 G535K), in qualità di Sindaco *pro tempore* del Comune di Ponte dell'Olio, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il 10/12/2020, a Ponte dell'Olio, Firmato per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.